



COMUNE DI CORATO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI VIOLAZIONI ALLE NORME
DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI.**

Regolamento approvato
con delibera di C.C.
n.45 del 12.06.2007

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli artt. 3, 7 e 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo 18.8.2000, n. 267, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme dei Regolamenti Comunali, delle Ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti Comunali/Responsabili di Settore, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell'art. 54 comma 2° del medesimo Testo Unico.
2. Le disposizioni contenute nel presente **regolamento** sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni prevale quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.

ART. 2

Applicazione delle disposizioni di carattere generale

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, integrate dalle norme del presente **Regolamento**.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente **Regolamento**, le prime sono da ritenersi prevalenti.

ART. 3

Determinazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (Euro venticinque/00) a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali sono previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie in relazione alla loro gravità ed alla rilevanza sociale.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza di ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4

Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare, all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina, altro personale dipendente dal Comune, ovvero, di enti, aziende, consorzi, ecc., concessionari di beni e o servizi del Comune o per conto del Comune.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 5

Cause di non punibilità e di esclusione dalla responsabilità

1. Per le violazioni a norme regolamentari comunali ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età, o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

ART. 6

Concorso e Solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal **regolamento**. Il concorso sussiste allorché più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.

2. Il proprietario della cosa che sia servita o sia stata destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

ART. 7

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste (misure ripristinatorie).

ART. 8

Atti di accertamento

1. Gli addetti degli organi a cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni delle ordinanze e dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.

ART. 9

Contestazione e Notificazione

1. La violazione di una disposizione di un regolamento o di un'ordinanza comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante apposito verbale.
2. Il verbale di accertamento deve contenere:
 - l'indicazione della data, ora e luogo della redazione del verbale;
 - l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione in caso di contestazione non immediata;
 - le generalità e la qualifica del verbalizzante; le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati, l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violate;
 - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;

- l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione; la sottoscrizione del verbalizzante.

3. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia, ne viene dato atto in calce al verbale stesso. Se non v'è contestazione immediata, il verbale è notificato ai responsabili, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni a quelli residenti all'estero.
4. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 13 del presente **regolamento**.

ART. 10

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati ed estingue l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, ne preclude l'ulteriore corso e viene meno, quindi, la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 13.
5. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ART. 11

Introito dei proventi

1. I Proventi delle **sanzioni amministrative** di cui al presente **regolamento** sono introitati dal Comune.

ART. 12

Sanzioni Amministrative Accessorie

Misure ripristinatorie

1. Le **sanzioni amministrative** accessorie sono:
 - Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - Obbligo di rimozione di opere abusive;
 - Obbligo di sospendere una determinata attività.

2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegue una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma delle ordinanze o dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano la diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.
5. L'inottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 1, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00).
6. In caso di protrazione della inottemperanza, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.

Art. 13

Opposizione al verbale di contestazione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Sindaco, per tramite del Comando cui appartiene il soggetto accertatore. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso deve essere sottoscritto a pena di nullità.
2. Il ricorso è presentato direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, o in caso di violazioni accertate dalla Polizia Municipale, anche presso i locali del Comando anzidetto, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.

ART. 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati qualora si trovino in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.
2. Gli interessati indipendentemente dalla presentazione di ricorsi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al Sindaco istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, precisando i motivi economici a sostegno della richiesta,

motivi che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.

3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili, da un minimo di tre ad un massimo di trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,50 (Euro quindici e cinquanta centesimi).
4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata al Sindaco improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

ART. 15

Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24.11.1981, n.689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Dirigente competente:
 - a) l'originale o copia autenticata del processo verbale di accertamento;
 - b) la prova delle avvenute contestazioni e/o notificazioni;
 - c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati;
 - d) quant'altro ritenuto necessario sottoporre alle valutazioni del Dirigente competente.

ART. 16

Ordinanza-Ingiunzione

1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il Dirigente competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione, comunque per un importo non inferiore a quello previsto per il pagamento in misura ridotta, e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Nel caso in cui il Dirigente competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il Dirigente competente ad irrogare la sanzio-

ne, esaminato il rapporto di cui all'art. 15 del presente **regolamento**, emette, entro 36 mesi dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.

4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'autorità che ha irrogato la sanzione.
6. Il soggetto competente a adottare i provvedimenti di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'art. 14, è individuato con provvedimento del Sindaco.

ART. 17

Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace competente entro 30 giorni dalla notificazione della stessa, mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.1981, n.689 e dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507 e successive modifiche.
2. L'opposizione di cui al comma 1 si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia urbanistica e edilizia; di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; tributaria.
3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale Ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

ART. 18

Riscossione coatta delle somme

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

2. In caso di ritardo del pagamento la somma è dovuta maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 14, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.

ART. 19

Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa

1. L'Organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del Servizio, nominato dal Sindaco e preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli Regolamenti Comunali.
2. Il Responsabile del Servizio riceve il rapporto nonché gli scritti difensivi e i documenti ed ascolta gli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
3. Il Responsabile del Servizio può delegare al Responsabile del Procedimento l'esame degli atti e degli scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

ART. 20

Difesa del Comune nel Giudizio di opposizione

1. Il Comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati dal Sindaco.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio il Comune in relazione agli accertamenti effettuati dallo stesso.
3. Nei casi di particolare complessità può essere conferito incarico ad un avvocato.

ART. 21

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza-ingiunzione, il Comune invita al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia, mediante ingiunzione.
2. In caso di mancato pagamento, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.

ART. 22

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle **sanzioni amministrative** pecuniarie di cui al presente **regolamento** nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3 comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle **sanzioni** pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle **sanzioni amministrative** pecuniarie. Tale aggiornamento può avvenire ogni due anni, con la stessa cadenza dell'aggiornamento delle **sanzioni**

alle norme del Codice della Strada, ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.

3. Gli importi aggiornati sono arrotondati, nel limite minimo e nel limite massimo, per difetto, all'Euro. Il limite massimo non può comunque mai superare il decuplo del minimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 della L. 689/81. (es. importo della sanzione prima dell'aggiornamento: da euro 25,00 a euro 250,00; importo della sanzione dopo l'aggiornamento: aumento ipotizzato del 5% - da euro 26,25 a euro 262,50; importo della sanzione aggiornata a seguito dell'arrotondamento da euro 26,00 a euro 260,00).

ART. 23

Norme transitorie e finali

1. Le ordinanze comunali che prevedono **sanzioni amministrative** si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero il giorno stesso dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto stesso.
2. Sono abrogate tutte le norme relative a **sanzioni amministrative** pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente **regolamento** sono adottate dal Dirigente competente le determinazioni di cui all'art. 16 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente all'abrogazione del R.D. 03.03.1934, n. 383 Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con l'entrata in vigore del TU. Delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lvo 18.08.2000, n. 267. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento.

ART. 24

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del medesimo.